DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	104	del Reg.		Determinazione	O	-		1 0	
		OGGETTO:	misura ridotta relativi alle sanzioni per le violazioni						
Data 20.07.2009				di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urban				na.	

L'anno **Duemilanove** il giorno **Venti** del mese di **Luglio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. Serreli Sandro nella qualità di Sindaco, che presiede con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Farris Efisio.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO		X
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA		X			

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 ha modificato l'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981, attribuendo alla Giunta comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e massimo editale previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa Legge 689/1981 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio del minimo editale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;
- Risulta necessario rendere più efficace l'azione deterrente rispetto ad alcune condotte illecite di
 particolare disvalore sociale, nell'ambito del ruolo prioritario assunto dall'Ente comunale di
 salvaguardia e tutela dei valori rientranti nel concetto di "sicurezza urbana" intesa quale insieme di
 beni pubblici preordinati al rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le
 condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- È in aumento il diffondersi, sul territorio comunale, di taluni comportamenti che incidono in maniera rilevante sull'incolumità pubblica e sulla sicurezza urbana, che frequentemente sfociano in episodi di inciviltà e delittuosità, favorendo il degrado urbano ed ingenerando nella collettività un senso generalizzato di insicurezza, oltre a determinare uno scadimento della qualità della vivibilità della città;
- Sussistono episodi di illiceità legati ad attività economiche, da ricondursi alle modalità di svolgimento delle stesse o determinati dagli orari di apertura eccessivamente prolungati, favoriti dall'inadeguatezza delle misure sanzionatorie pecuniarie previste nel caso di inottemperanza a provvedimenti comunali limitativi dell'attività stesso o di applicazione di misure cautelari o sanzioni accessorie;

CONSIDERATO NECESSARIO, in base al principio di proporzionalità ed alla differente rilevanza sociale che i comportamenti e le situazioni hanno in relazione ai beni dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, determinare gli importi in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni delle ordinanze

che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, saranno adottate ai sensi dell'art. 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 2000;

VISTI:

- l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L., che stabilisce i limiti editali per le violazioni ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali;
- l'art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125, di conversione con modificazione del Decreto Legge n. 92 del 23.05.2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" che attribuisce alla Giunta comunale la facoltà di stabilire un diverso importo per il pagamento in misura ridotta delle violazioni di regolamenti ed ordinanze;
- l'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/08, convertito con modificazioni in L. 125/2008;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che va a definire i concetti di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, individuando quali siano gli ambiti di intervento del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni e comportamenti che mettono in pericolo i beni suddetti;
- il vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 09/07/2009;
- lo statuto comunale vigente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. il dirigente dell'Area Tecnica-Vigilanza ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa;

PRESO ATTO altresì che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

DELIBERA

- 1. di stabilire che gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni delle ordinanze sindacali, di prossima emanazione, concernenti la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti e delle situazioni che ledono l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana siano determinati nel modo seguente:
 - a. € 300,00 per comportamenti degenerativi e di degrado delle condizioni di decoro, di estetica e vivibilità urbana quali: danneggiamento e imbrattamento con graffiti, scritti, affissioni, disegni gli edifici pubblici e privati, i monumenti, gli edifici scolastici e di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale e qualsiasi manufatto installato sulla pubblica via e nei parchi;
 - b. € 200,00 per inottemperanze ad ordinanze sindacali di applicazioni di sanzioni accessorie o misure cautelari o che impongono particolari limitazioni ad attività economiche, considerato il particolare valore che si riscontra nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei beni tutelati da tali provvedimenti, qualora siano individuati nell'ambito dell'igiene, della salute, dell'incolumità pubblica, della tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-architettonico;
 - c. € 200,00 per incuria nella tenuta dei luoghi, della tenuta in abbandono o degrado di immobili e manufatti, da risultare fattore di rischio igienico sanitario, che possono, altresì, favorire fenomeni delittuosi come lo spaccio di sostanze stupefacenti;
 - d. € 100,00 per situazioni che comportano degrado urbano, limitazione alla fruizione di spazi pubblici, disturbo alla quiete e scadimento della qualità dell'ambiente in genere quali: abbandono per terra di carte, mozziconi di sigarette, lattine, bottiglie, abbandono di deiezioni umane ed animali, depositi impropri di oggetti;

- 2. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L;
- 3. di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L. la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI IL SEGRETARIO GENERALE F to Dr. FARRIS

Pubblicato all'Albo Pretorio dal **23.07.2009** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. FARRIS

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, lì 23.07.2009

Il Funzionario Incaricato Asuni